



Ministero delle Finanze
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 23/06/1990 n. 10

Oggetto:

Catasto. Istanze riguardanti unita' immobiliari variate. Modalita' di ricezione.

Sintesi:

Sono abrogate le disposizioni contenute nella circolare n.9 del 17/4/90 e con effetto immediato si dispone che le istanze presentate ai sensi dell'art.12 della L.154/88 riguardanti unita' immobiliari urbane variate gia' censite, siano assunte a protocollo senza il rilascio della prescritta e relativa ricevuta, ed evase indipendentemente dai vincoli temporali previsti dalla legge stessa. Si dispone altresì di dare corso, nei termini e nelle forme previste dallo stesso art.12, all'evasione delle istanze gia' pervenute.

Testo:

E' certamente chiaro come la circolare n. 9/3/2591 del 17 aprile 1990, sia stata concepita ed emanata solo al fine di non disdire nel precipuo interesse dell'utenza - nonostante gli indifferibili e numerosi adempimenti di legge cui questa Amministrazione e' al momento sottoposta - l'onerosa assunzione delle istanze in oggetto che sono - e' bene ribadirlo - non contemplate dalla norma. E' altresì fuori da ogni dubbio che le procedure ivi dettate, pur se comportanti una documentazione dimostrativa ed aggiuntiva a carico degli interessati, abbiano avuto, a fronte di una non prescritta, quindi facoltativa, assunzione di responsabilita' in relazione soprattutto ai vincolanti termini di scadenza di dieci mesi, il fine di facilitare e di rendere piu' immediata la definizione delle istanze stesse. Poiche' la richiesta della documentazione aggiuntiva di cui sopra e' stata oggetto di vivaci - se pur per certi aspetti legittime - contestazioni, approdate persino dinnanzi alla magistratura amministrativa, alla Scrivente - considerate tra l'altro le risorse a disposizione e in mancanza di un apporto semplificativo della procedura da parte degli interessati - corre l'obbligo di disimpegnare gli uffici dipendenti da adempimenti non previsti dalla legge che comportano l'assunzione di pesanti responsabilita'. Pertanto con effetto immediato si dispone che le istanze presentate ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154/1988 (n.d.r. - art. 12 D.L. 14.03.88 n. 70) riguardanti unita' immobiliari urbane variate gia' censite, siano assunte a protocollo senza il rilascio della prescritta e relativa ricevuta, ed evase indipendentemente dai vincoli temporali previsti dalla legge stessa. Si dispone altresì di dare corso, nei termini e nelle forme previste dallo stesso art. 12, alla evasione delle istanze gia' pervenute per le quali gli Uffici del registro sono in attesa di doveroso riscontro ai fini dei conseguenti adempimenti di competenza.

Non pare superfluo aggiungere che continueranno invece ad essere trattate le istanze riguardanti unita' che, sebbene variate, non siano state mai censite con rendita e che, per quanto qui disposto, rimangono abrogate le disposizioni contenute nella circolare n. 9 di cui sopra.